



**DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PIANO DI COMPENSI BASATO
SULL'ATTRIBUZIONE DI STOCK OPTION PER LA SOTTOSCRIZIONE O
L'ACQUISTO DI MASSIME N. 600.000 AZIONI ORDINARIE VIMI FASTENERS S.P.A.
DENOMINATO “*PIANO STOCK OPTION VIMI FASTENERS 2026-2029*”**

Documento redatto ai sensi dell'art. 114-*bis* del d.lgs. 58/98 (come successivamente modificato) e
dell'art. 84-*bis* del regolamento n. 11971 approvato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999 e
successive modifiche e integrazioni

INDICE

Premessa	4
Definizioni.....	5
1. Soggetti destinatari	7
1.1. Indicazione nominativa dei beneficiari che sono componenti del consiglio di amministrazione della società e delle società da questa, direttamente o indirettamente, controllate	7
1.2. Categorie di beneficiari dipendenti o collaboratori della società e delle società controllanti o controllate come individuate nel piano	7
1.3. Indicazione nominativa dei soggetti che beneficiano del piano appartenenti ai seguenti gruppi: direttore generale, alti dirigenti con responsabilità strategiche e persone fisiche controllanti l'emittente che siano dipendenti ovvero che prestino attività di collaborazione	7
1.4. Descrizione e indicazione numerica dei beneficiari, separata per le categorie indicate al punto 1.4, lettere a), b), e c) dell'allegato 3A, schema 7 del regolamento emittenti	7
2. Ragioni che motivano l'adozione del piano	8
2.1 Obiettivi che si intendono raggiungere mediante l'attribuzione del piano	8
2.1.1. A) ragioni e criteri alla base del rapporto tra compensi incentivanti basati su strumenti finanziari e altri componenti della retribuzione complessiva del beneficiario	8
2.1.1 B) finalità dei sistemi incentivanti a lungo termine	8
2.1.1 C) criteri di definizione dell'orizzonte temporale dei sistemi incentivanti.....	8
2.2 Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di performance considerati ai fini dell'attribuzione dei piani basati su strumenti finanziari.....	9
2.3 Criteri per la determinazione del numero delle performance shares e stock options da assegnare.....	10
2.4 Ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compensi basati su strumenti finanziari non emessi dalla società	10
2.5 Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione del piano	10
2.6 Eventuale sostegno del piano da parte del fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'art. 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.....	10
3. Iter di approvazione e tempistica di attribuzione degli strumenti	10
3.1 Ambito dei poteri e funzioni delegati dall'assemblea al consiglio di amministrazione al fine dell'attuazione del piano	10
3.2 Indicazione dei soggetti incaricati per l'amministrazione del piano e loro funzione e competenza.....	10
3.3 Eventuali procedure esistenti per la revisione del piano anche in relazione a eventuali variazioni degli obiettivi di base....	11
3.4 Descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione degli strumenti finanziari su cui è basato il piano.....	11
3.5 Ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche del piano; eventuale ricorrenza di situazioni di conflitti di interesse in capo agli amministratori interessati.....	11
3.6 Data della decisione assunta da parte dell'organo competente a proporre l'approvazione del piano all'assemblea e dell'eventuale proposta dell'eventuale comitato per la remunerazione.....	12
3.7 Data della decisione assunta da parte dell'organo competente in merito all'assegnazione degli strumenti e dell'eventuale proposta al predetto organo formulata dall'eventuale comitato per la remunerazione.....	12
3.8 Prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli strumenti finanziari su cui è basato il piano, se negoziati nei mercati regolamentati.....	12
3.9 Nel caso di piani basati su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, in quali termini e secondo quali modalità l'emittente tiene conto, nell'ambito dell'individuazione della tempistica di assegnazione degli strumenti in attuazione dei piani, della possibile coincidenza temporale tra i) detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal comitato per la remunerazione, e ii) la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 17 del regolamento (ue) n. 596/2014	12
4. Caratteristiche delle opzioni.....	13
4.1 Descrizione delle forme in cui è strutturato il piano	13
4.2 Periodo di effettiva attuazione del piano con riferimento anche ad eventuali diversi cicli previsti.....	13
4.3 Termine del Piano.....	13
4.4 Numero massimo di opzioni assegnate in ogni anno fiscale.....	14
4.5 Modalità e clausole di attuazione del Piano, specificando se la effettiva attribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di performance; descrizione di tali condizioni e risultati.....	14
4.6 Indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sulle Opzioni ovvero sulle Azioni rivenienti dal loro esercizio ...	15
4.7 Descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all'attribuzione del Piano nel caso in cui i destinatari effettuano operazioni di hedging per neutralizzare eventuali divieti di vendita delle Opzioni, ovvero delle Azioni rivenienti dal loro esercizio..	15
4.8 Descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro.....	15

4.9	Indicazione di altre eventuali cause di annullamento del Piano	16
4.10	Motivazioni relative all'eventuale previsione di un "riscatto", da parte della società, degli strumenti finanziari oggetto del piano, disposto ai sensi degli articoli 2357 e ss. del codice civile.....	16
4.11	Eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono concedere per l'acquisto delle azioni ai sensi dell'art. 2358 del codice civile	16
4.12	Indicazione di valutazioni sull'onere atteso per la società alla data di relativa assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in relazione a ciascuno strumento del piano	16
4.13	Eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dai piani di compenso	17
4.14	Eventuali limiti per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali.....	17
4.15	Nel caso in cui le azioni non sono negoziate nei mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una compiuta valutazione del valore a loro attribuibile	17
4.16	Numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna opzione.....	17
4.17	Scadenza delle opzioni.....	17
4.18	Modalità, tempistica e clausole di esercizio	17
4.19	Il prezzo di esercizio dell'opzione ovvero le modalità e i criteri per la sua determinazione.....	17
4.20	Nel caso in cui il prezzo di esercizio non fosse uguale al prezzo di mercato determinato come indicato al punto 4.19(b) dello schema (fair market value), motivazioni di tale differenza	18
4.21	Criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra vari beneficiari o varie categorie di beneficiari....	18
4.22	Nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti le opzioni non siano negoziabili nei mercati regolamentati, indicazione del valore attribuibile agli strumenti finanziari sottostanti o i criteri per la determinazione del valore	18
4.23	Criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti	18
4.24	TABELLA ILLUSTRATIVA	18

PREMESSA

Il presente documento informativo (il “**Documento Informativo**”) è stato redatto ai sensi del combinato disposto dell’art. 114-*bis* del D.Lgs. n. 58/98, come successivamente modificato (il “**TUF**”), dell’art. 84-*bis* del Regolamento Consob 11971/99, come successivamente modificato (il “**Regolamento Emittenti**”) ed in coerenza con lo schema 7 dell’Allegato 3A del Regolamento Emittenti, in materia di informazioni che devono essere comunicate al mercato in relazione a piani di compensi basati su strumenti finanziari.

In data 27 marzo 2026, il Consiglio di Amministrazione di Vimi Fasteners S.p.A. (“**Vimi**” o la “**Società**”) ha deliberato di sottoporre all’Assemblea, convocata per il 29 aprile 2026 in prima convocazione, e, occorrendo, il 30 aprile 2026 in seconda convocazione, ai sensi dell’art. 114-*bis* del TUF, il “*Piano Stock Options Vimi Fasteners 2026-2029*” (il “**Piano**”).

Il Piano prevede l’attribuzione gratuita di opzioni per la sottoscrizione e/o l’acquisto di massimo n. 600.000 azioni ordinarie Vimi Fasteners S.p.A., nel rapporto di n. 1 (una) azione per ogni opzione, ai termini e alle condizioni stabilite dal Piano e descritti nel presente Documento Informativo, al fine di incentivare e fidelizzare i destinatari nei confronti della Società e del Gruppo, allineando i loro interessi con quelli degli azionisti.

Alla data del presente Documento Informativo, la proposta di adozione del Piano non è ancora stata approvata dall’Assemblea degli azionisti della Società.

Si segnala pertanto che:

- il presente Documento Informativo è redatto esclusivamente sulla base del contenuto della proposta di adozione del Piano approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società il 27 marzo 2026;
- ogni riferimento al Piano contenuto nel presente Documento Informativo deve intendersi riferito alla proposta di adozione del Piano.

Si precisa che il Piano è da considerarsi “*di particolare rilevanza*” ai sensi dell’articolo 114-*bis*, terzo comma, del TUF e dell’articolo 84-*bis*, secondo comma, del Regolamento Emittenti, in quanto rivolto, tra l’altro, ad amministratori esecutivi e a dirigenti con responsabilità strategiche della Società e del Gruppo Vimi.

Le informazioni previste dallo Schema n. 7 dell’Allegato 3A al Regolamento Emittenti che non sono contenute nel presente Documento Informativo saranno fornite, quando disponibili in sede di attuazione del Piano, secondo le modalità di cui all’art. 84-*bis*, quinto comma, lett. a), del Regolamento Emittenti.

Il presente Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, in Novellara, Via Labriola n. 19, nonché sul sito internet www.vimifasteners.com alla sezione “*Governance/Assemblea degli Azionisti*”.

DEFINIZIONI

Salvo ove diversamente precisato, i seguenti termini avranno il significato di seguito indicato, essendo inteso che le espressioni e i termini definiti al maschile si intenderanno definiti anche al femminile e che le espressioni e i termini definiti al singolare si intenderanno definiti anche al plurale.

“Assemblea” o “Assemblea degli Azionisti”	L’assemblea degli azionisti della Società convocata il 29 aprile 2026 in prima convocazione, e, occorrendo, il 30 aprile 2026 in seconda convocazione, per l’approvazione, <i>inter alia</i> , del Piano.
“Attribuzione”	L’attribuzione a ciascun Beneficiario da parte del Consiglio di Amministrazione, delle Opzioni maturate durante il Periodo di Vesting (Stock Options), a fronte della verifica del raggiungimento degli Obiettivi di Performance e/o Individuali.
“Azioni”	Le azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale espresso, con godimento regolare e in forma dematerializzata.
“Beneficiari”	Gli amministratori esecutivi e/o i dirigenti della Società (e/o delle società da questa controllate), tra cui l’Amministratore Delegato. I Beneficiari saranno espressamente individuati dal Consiglio di Amministrazione.
“Consiglio di Amministrazione”	Il consiglio di amministrazione della Società.
“Controllate”	Indica, indistintamente, ciascuna delle società di tempo in tempo direttamente o indirettamente controllate, ai sensi dell’art. 2359 Codice Civile, dalla Società.
“Data di Attribuzione”	La data in cui il Consiglio di Amministrazione (o il soggetto dallo stesso delegato) individua i Beneficiari e determina il numero di Stock Options da attribuire a ciascuno di essi.
“Data di Esercizio”	La data, a decorrere dalla quale il Beneficiario può esercitare le Stock Options, in tutto o in parte.
“Data di Scadenza”	Indica la data entro la quale, a pena di decadenza, (i) le Opzioni Maturate e non decadute dovranno essere esercitate; (ii) il Prezzo di Esercizio dovrà essere integralmente corrisposto da parte dei Beneficiari; e (iii) le Azioni dovranno essere state assegnate ai Beneficiari.
“Ebitda”	EBITDA risultante dal Bilancio approvato dall’Assemblea degli Azionisti per ogni anno di competenza del Piano.
“Gruppo” o “Gruppo Vimi”	Il Gruppo Vimi Fasteners, facente capo alla Società.
“Lettera di Attribuzione”	La lettera inviata a ciascun Beneficiario tramite la quale viene comunicata, tra l’altro, la sua inclusione nel Piano ed il numero di Stock Options attribuite.
“Obiettivi Individuali”	Obiettivi di performance individuali, assegnati annualmente ai Beneficiari nell’ambito dei meccanismi di valutazione delle prestazioni e/o di incentivazione a breve termine (MBO), da conseguire per ottenere l’Attribuzione delle Opzioni.
“Obiettivi di Performance”	Obiettivi di Performance aziendali da conseguire per ottenere l’Attribuzione delle Opzioni.
“Opzioni”	Indica il diritto conferito ai Beneficiari di sottoscrivere e/o acquistare Azioni nel rispetto dei termini definiti dal Piano e nel rapporto di un’Azione ogni Opzione esercitata.
“Opzioni Assegnate”	Indica le Opzioni assegnate dal Consiglio di Amministrazione a ciascun Beneficiario alla Data di Attribuzione.
“Opzioni Maturate”	Indica le Opzioni che potranno essere esercitate dal Beneficiario nel Periodo di Esercizio a fronte del raggiungimento degli Obiettivi di Performance e/o Individuali.

“Periodo di Esercizio”	Il periodo di tempo, che decorre dalla Data di Esercizio alla Data di Scadenza, determinata dal Consiglio di Amministrazione nel Regolamento, ed entro la quale potranno essere esercitate le Stock Options.
“Periodo di Vesting” o “Vesting Period”	Periodo durante il quale i beneficiari dovranno conseguire e/o contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di Performance ed Individuali per la maturazione del diritto a esercitare le Opzioni.
“Piano”	Il piano di compensi del Gruppo Vimi basato sull’attribuzione di strumenti finanziari della Società, rivolto ai Beneficiari, disciplinato dal Regolamento e denominato “Piano Stock Options Vimi Fasteners 2026-2029”, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea ordinaria della Società.
“Prezzo di Esercizio” o “Strike Price”	Il prezzo unitario di acquisto/sottoscrizione delle Azioni derivanti dall’esercizio delle Stock Options, come determinato dal Consiglio di Amministrazione ed indicato nella Lettera di Attribuzione, pari a Euro 1,00.
“Rapporto”	Indica il rapporto di Amministrazione con la Società e/o con il Gruppo, nonché il rapporto di lavoro subordinato in essere con la Società e/o con il Gruppo. In caso di parallela coesistenza in capo allo stesso Beneficiario di un rapporto di lavoro subordinato e di un rapporto di amministrazione, ai fini del Regolamento si terrà conto della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.
“Regolamento”	Il regolamento del Piano che sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione.
“Stock Option”	Il diritto a ricevere una (1) Azione ai termini e alle condizioni di cui al Regolamento.

1. SOGGETTI DESTINATARI

Il Piano individua nominalmente alcuni dei possibili Beneficiari, individuati con delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2026; altri Beneficiari saranno individuati successivamente, anche in più volte, a cura del Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, tra gli Amministratori esecutivi e i dipendenti della Società e/o del Gruppo per l'importanza dei ruoli e delle funzioni ricoperte.

1.1. INDICAZIONE NOMINATIVA DEI BENEFICIARI CHE SONO COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ DA QUESTA, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, CONTROLLATE

Il Piano include, tra i Beneficiari, l'Amministratore Delegato della Società, Ing. Marco Sargenti.

1.2. CATEGORIE DI BENEFICIARI DIPENDENTI O COLLABORATORI DELLA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ CONTROLLANTI O CONTROLLATE COME INDIVIDUATE NEL PIANO

Il Piano non individua specifiche categorie di dipendenti o di collaboratori del Gruppo Vimi quali destinatari dello stesso.

Il Piano è rivolto, *inter alia*, agli amministratori esecutivi e/o ai dipendenti della Società o di Società Controllate da Vimi, che saranno individuati nominativamente, anche in più volte, a cura del Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato.

1.3. INDICAZIONE NOMINATIVA DEI SOGGETTI CHE BENEFICIANO DEL PIANO APPARTENENTI AI SEGUENTI GRUPPI: DIRETTORE GENERALE, ALTI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE E PERSONE FISICHE CONTROLLANTI L'EMITTENTE CHE SIANO DIPENDENTI OVVERO CHE PRESTINO ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE

Il Piano non individua nominativamente i Beneficiari che appartengono ai gruppi indicati al punto 1.3, lettere a), b) e c) dell'Allegato 3A, Schema 7, del Regolamento Emittenti.

Il Piano è rivolto, *inter alia*, ai dipendenti della Società o di Società Controllate, che saranno individuati nominativamente, anche in più volte, a cura del Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato.

Per quanto attiene alle modalità di individuazione dei Beneficiari, si rinvia ai precedenti paragrafi 1 e 1.1.

1.4. DESCRIZIONE E INDICAZIONE NUMERICA DEI BENEFICIARI, SEPARATA PER LE CATEGORIE INDICATE AL PUNTO 1.4, LETTERE A), B), E C) DELL'ALLEGATO 3A, SCHEMA 7 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

Il Piano non descrive e/o indica numericamente i Beneficiari che appartengono alla categoria indicata al punto 1.4, lettere a) e c) dell'Allegato 3A, Schema 7, del Regolamento Emittenti.

Per quanto attiene alle modalità di individuazione dei Beneficiari, si rinvia ai precedenti paragrafi 1 e 1.1.

La descrizione e l'indicazione numerica dei Beneficiari del Piano e le altre informazioni previste dal paragrafo 1.4 dello Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti saranno fornite con le modalità e nei termini indicati dall'art. 84- bis, comma 5, lett. a) del Regolamento Emittenti.

2. RAGIONI CHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO

2.1 OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE MEDIANTE L'ATTRIBUZIONE DEL PIANO

Il Piano rappresenta un valido strumento per incentivare e fidelizzare i Beneficiari, quali soggetti che rivestono un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi del Gruppo Vimi, nonché per allinearne gli interessi con quelli degli azionisti.

L'incentivazione e la fidelizzazione dei Beneficiari costituiscono, infatti, un indispensabile strumento affinché la Società possa proseguire il proprio percorso coerentemente con gli obiettivi che si è prefissata.

In particolare, attraverso l'adozione del Piano, la Società intende:

- orientare i comportamenti dei Beneficiari verso le priorità del Gruppo, sostenendo la creazione di valore nel medio e lungo periodo;
- supportare e premiare il raggiungimento di obiettivi di lungo termine, consentendo di perseguire la finalità primaria di creazione di valore in un orizzonte di medio-lungo periodo;
- sostenere *attraction*, *retention* ed *engagement* di risorse chiave in linea con la cultura aziendale, perseguendo al contempo una scelta efficiente relativamente ai costi generati dal Piano;
- garantire flessibilità nella gestione del Piano per consentire di adattarlo ad esigenze future del Gruppo.

L'Attribuzione delle Opzioni risulta legata alla creazione di valore per la Società e mira a motivare, coinvolgere ed incentivare il Beneficiario per il perseguimento degli obiettivi della Società e dell'interesse sociale, orientando altresì la sua attività allo scopo di creazione di valore per gli azionisti.

2.1.1. A) RAGIONI E CRITERI ALLA BASE DEL RAPPORTO TRA COMPENSI INCENTIVANTI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI E ALTRI COMPONENTI DELLA RETRIBUZIONE COMPLESSIVA DEL BENEFICIARIO

Il Piano intende bilanciare la componente fissa e variabile della remunerazione del *management* del Gruppo, considerando l'opportunità di offrire un'incentivazione in grado di guidare la *performance* di breve e lungo termine e allo stesso tempo la necessità di offrire una retribuzione fissa sufficiente a consentire alla parte variabile di rappresentare una parte comunque significativa della remunerazione complessiva dei Beneficiari.

Si rinvia a quanto precisato nel precedente paragrafo 2.1.

Ai fini della cd. *retention* è previsto che il diritto a vedersi attribuite e ad esercitare le Opzioni sia subordinato alla verifica da parte del Consiglio di Amministrazione dell'avveramento, tra l'altro, della condizione che alla Date di Attribuzione e di Esercizio delle Opzioni sia in essere il Rapporto del Beneficiario con la Società e/o con la Società Controllate e non sia venuto meno, con riferimento al ruolo ricoperto, la sua condizione di Beneficiario all'interno della Società, della Società Controllata rilevante o del Gruppo.

2.1.1 B) FINALITÀ DEI SISTEMI INCENTIVANTI A LUNGO TERMINE

Si rinvia a quanto precisato nel precedente paragrafo 2.1.

2.1.1 C) CRITERI DI DEFINIZIONE DELL'ORIZZONTE TEMPORALE DEI SISTEMI INCENTIVANTI

Il Piano ha durata pluriennale, e, segnatamente, fino al 31 dicembre 2029.

Per maggiori informazioni sui Periodo di Vesting, si rinvia al successivo paragrafo 2.2.

2.2 VARIABILI CHIAVE, ANCHE NELLA FORMA DI INDICATORI DI *PERFORMANCE* CONSIDERATI AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEI PIANI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI

I Beneficiari riceveranno le Opzioni a titolo gratuito.

L'Attribuzione delle Stock Options è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, il quale determinerà altresì – discrezionalmente e insindacabilmente – gli Obiettivi cui è condizionata la maturazione delle Opzioni Assegnate.

Maturazione delle Opzioni Assegnate

Previsioni generali

Il Consiglio di Amministrazione potrà assegnare ai Beneficiari le Opzioni, ciascuna delle quali maturerà – così divenendo Opzione Esercitabile – solo al termine del Periodo di Vesting, nella misura prevista dagli Obiettivi applicabili e nel rispetto di quanto stabilito dai seguenti paragrafi.

Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di legare l'esercizio delle Opzioni Assegnate ai seguenti Obiettivi: (i) Obiettivi di Retention; (ii) Obiettivi di EBITDA; (iii) Obiettivi Individuali.

Entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea della Società che ha approvato il bilancio relativo all'esercizio della Data di Assegnazione, il Consiglio di Amministrazione procederà a verificare il raggiungimento degli Obiettivi e il numero dei diritti di Opzione maturati in funzione degli stessi.

Obiettivi Retention

Al fine di incentivare la permanenza dei Beneficiari all'interno del Gruppo attraverso il mantenimento del loro Rapporto con la Società o con le Controllate, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che una percentuale delle Opzioni Assegnate, che sarà dettagliatamente indicata nella Lettera di Attribuzione e, comunque, non inferiore al 15% del totale delle Opzioni Assegnate al Beneficiario (le "**Opzioni Retention**"), possa essere esercitabile da quest'ultimo, all'esito del Periodo di Vesting, al mero verificarsi della sussistenza, alla data della suddetta Verifica CdA, del Rapporto del Beneficiario con la Società o con una o più delle Controllate.

Obiettivi di EBITDA

Al fine di allineare i benefici conseguiti dal Gruppo con quelli dei Beneficiari, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che una percentuale delle Opzioni Assegnate, che sarà dettagliatamente indicata nella Lettera di Attribuzione e, in ogni caso, non superiore al 70% del totale delle Opzioni Assegnate al Beneficiario (le "**Opzioni EBITDA**"), sia esercitabile da quest'ultimo, all'esito del Periodo di Vesting, al raggiungimento del relativo Obiettivo EBITDA, anch'esso indicato nella Lettera di Attribuzione, nelle proporzioni che saranno individuate dal Consiglio di Amministrazione mediante il Regolamento.

Obiettivi Individuali

Al fine di incentivare il conseguimento da parte dei Beneficiari dei relativi obiettivi individuali di *performance* (gli "**Obiettivi Individuali**"), il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che una percentuale delle Opzioni Assegnate, che sarà dettagliatamente indicata nella Lettera di Attribuzione e non superiore al 15% delle stesse (le "**Opzioni Performance**"), sia esercitabile, all'esito del Periodo di Vesting, al raggiungimento dei riconnessi Obiettivi Individuali.

A tal fine: (i) la Lettera di Attribuzione conterrà un'apposita indicazione degli Obiettivi Individuali, del termine entro il quale essi andranno raggiunti nonché delle modalità di determinazione della

percentuale di Opzioni Performance che matureranno in funzione del livello di raggiungimento di tali Obiettivi Individuali; (ii) qualora siano assegnati ai Beneficiari più Obiettivi Individuali, la Lettera di Attribuzione potrà prevedere che il mancato conseguimento anche di uno solo di essi comporti la perdita del diritto di esercitare in tutto o in parte le Opzioni Performance.

2.3 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE *PERFORMANCE SHARES* E *STOCK OPTIONS* DA ASSEGNARE

Con riferimento a ciascun Periodo di Vesting, l'Attribuzione delle Opzioni è subordinata all'avveramento delle condizioni, come verificate dal Consiglio di Amministrazione all'esito del Periodo di Vesting, come indicato nel precedente Paragrafo 2.2.

Alla Data di Attribuzione, il Consiglio di Amministrazione, determinerà il numero di Opzioni da assegnare a ciascun Beneficiario, valutando l'apporto di ciascun Beneficiario alla realizzazione della strategia aziendale e al perseguimento degli obiettivi di creazione di nuovo valore.

2.4 RAGIONI ALLA BASE DELL'EVENTUALE DECISIONE DI ATTRIBUIRE PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI NON EMESSI DALLA SOCIETÀ

Non applicabile in quanto il Piano si basa solo su strumenti finanziari emessi o che saranno emessi dalla Società.

2.5 VALUTAZIONI IN MERITO A SIGNIFICATIVE IMPLICAZIONI DI ORDINE FISCALE E CONTABILE CHE HANNO INCISO SULLA DEFINIZIONE DEL PIANO

La predisposizione del Piano non è stata condizionata dalla normativa fiscale applicabile o da implicazioni di ordine contabile.

2.6 EVENTUALE SOSTEGNO DEL PIANO DA PARTE DEL FONDO SPECIALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI NELLE IMPRESE, DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 112, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 350

Il Piano non riceve sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'art. 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DI ATTRIBUZIONE DEGLI STRUMENTI

3.1 AMBITO DEI POTERI E FUNZIONI DELEGATI DALL'ASSEMBLEA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL FINE DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO

In data 27 marzo 2026, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre l'adozione del Piano all'Assemblea Ordinaria convocata, per il 29 aprile 2026 in prima convocazione, e, occorrendo, il 30 aprile 2026 in seconda convocazione.

L'Assemblea sarà chiamata anche a deliberare il conferimento dei poteri all'organo amministrativo, con facoltà di subdelega, per l'attuazione e la gestione di quanto disposto all'interno del Piano, ivi inclusa (i) l'approvazione del Regolamento; (i) l'individuazione dei Beneficiari; (iii) la verifica del raggiungimento degli Obiettivi di Performance e/o Individuali e la definizione del numero effettivo di Opzioni da assegnare a ciascun Beneficiario.

3.2 INDICAZIONE DEI SOGGETTI INCARICATI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PIANO E LORO FUNZIONE E COMPETENZA

Fatte salve le competenze dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione approva il Piano ed il relativo Regolamento e delibera sulle questioni concernenti il Piano.

Ogni deliberazione del Consiglio di Amministrazione in merito all'interpretazione ed all'applicazione del Piano sarà definitiva e vincolante per i soggetti interessati, ai sensi e per gli effetti del Piano stesso.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo responsabile dell'amministrazione del Piano e ad esso saranno attribuiti tutti i poteri operativi di gestione.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio dei poteri che verranno ad esso conferiti dall'Assemblea in relazione al Piano, potrà delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione del suddetto Piano, ad uno o più dei suoi membri.

3.3 EVENTUALI PROCEDURE ESISTENTI PER LA REVISIONE DEL PIANO ANCHE IN RELAZIONE A EVENTUALI VARIAZIONI DEGLI OBIETTIVI DI BASE

Come già illustrato, il Consiglio di Amministrazione può in qualunque momento apportare al Piano le modifiche ritenute opportune, anche al fine di rendere lo stesso conforme alla normativa tempo per tempo vigente.

Inoltre, al Consiglio di Amministrazione è attribuito ogni potere necessario e/o opportuno per dare completa ed integrale attuazione al Piano e per apportare eventuali modifiche al relativo Regolamento nel rispetto dei contenuti essenziali, degli obiettivi e delle finalità del Piano approvato dall'Assemblea e fermo il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

3.4 DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ ATTRAVERSO LE QUALI DETERMINARE LA DISPONIBILITÀ E L'ASSEGNAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI SU CUI È BASATO IL PIANO

Il Piano prevede l'assegnazione gratuita ai Beneficiari di Opzioni valide per la sottoscrizione e l'acquisto di Azioni della Società, nel rapporto di n. 1 (una) Azione ogni n.1 (una) Opzione esercitata.

Il numero complessivo massimo di Azioni da assegnare ai Beneficiari per l'esecuzione del Piano è stabilito in numero 600.000.

Le Stock Option potranno essere esercitate, al Prezzo di Esercizio e durante il Periodo di Esercizio, come indicato nella Lettera di Attribuzione, ai sensi di quanto previsto dal successivo paragrafo 4.19.

Il Consiglio di Amministrazione, subordinatamente all'approvazione del Piano da parte dell'Assemblea, potrà esercitare la delega ad aumentare il capitale sociale, conferita ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., aumentando, a pagamento e in via scindibile, anche in più *tranches*, il capitale sociale della Società per un importo di massimi Euro 425.528,34, oltre sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8 e – ove occorrer possa – comma 5 del codice civile, mediante emissione di massime numero 600.000 Azioni di nuova emissione, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, da riservare in sottoscrizione ai Beneficiari.

Resta ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di utilizzare quali Azioni a servizio dell'esercizio delle Opzioni le eventuali Azioni detenute dalla Società ed acquistate nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie deliberati ed eseguiti ai sensi delle applicabili disposizioni di legge.

3.5 RUOLO SVOLTO DA CIASCUN AMMINISTRATORE NELLA DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL PIANO; EVENTUALE RICORRENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTI DI INTERESSE IN CAPO AGLI AMMINISTRATORI INTERESSATI

Il processo di definizione del Piano si è svolto in forma collegiale, senza l'apporto determinante di singoli amministratori.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono state assunte sentito il Collegio Sindacale.

Per quanto concerne la ricorrenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi in capo agli amministratori interessati, si segnala che l'Amministratore Delegato è incluso fra i Beneficiari.

A tale proposito, si evidenzia che ogni decisione relativa e/o attinente all'Attribuzione delle Opzioni all'Amministratore Delegato (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del piano nei suoi confronti ovvero in relazione alla quale l'Amministratore Delegato sia in conflitto di interessi) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

3.6 DATA DELLA DECISIONE ASSUNTA DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE A PROPORRE L'APPROVAZIONE DEL PIANO ALL'ASSEMBLEA E DELL'EVENTUALE PROPOSTA DELL'EVENTUALE COMITATO PER LA REMUNERAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 27 marzo 2026, ha approvato - sentito il Collegio Sindacale - il Piano e la proposta di sottoporre lo stesso all'approvazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società.

L'Assemblea per l'approvazione del Piano è stata convocata per il 29 aprile 2026 in prima convocazione, e, occorrendo, il 30 aprile 2026 in seconda convocazione.

3.7 DATA DELLA DECISIONE ASSUNTA DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE IN MERITO ALL'ASSEGNAZIONE DEGLI STRUMENTI E DELL'EVENTUALE PROPOSTA AL PREDETTO ORGANO FORMULATA DALL'EVENTUALE COMITATO PER LA REMUNERAZIONE

La convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del Piano è prevista per il 29 aprile 2026 in prima convocazione, e, occorrendo, il 30 aprile 2026 in seconda convocazione.

In caso di approvazione del Piano da parte dell'Assemblea ordinaria, il Consiglio di Amministrazione si riunirà, di volta in volta, per assumere le decisioni rilevanti ai fini dell'attuazione del Piano e, in particolare, ai fini dell'Attribuzione delle Opzioni.

L'Attribuzione delle Opzioni sarà comunicata a ciascun Beneficiario con la Lettera di Attribuzione, nei termini e con le modalità che saranno definite nel Regolamento.

3.8 PREZZO DI MERCATO, REGISTRATO NELLE PREDETTE DATE, PER GLI STRUMENTI FINANZIARI SU CUI È BASATO IL PIANO, SE NEGOZIATI NEI MERCATI REGOLAMENTATI

Alla data della deliberazione del Consiglio di Amministrazione tenutasi il 27 marzo 2026, il prezzo ufficiale delle Azioni era pari ad Euro 1,09 per Azione.

3.9 NEL CASO DI PIANI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI NEI MERCATI REGOLAMENTATI, IN QUALI TERMINI E SECONDO QUALI MODALITÀ L'EMITTENTE TIENE CONTO, NELL'AMBITO DELL'INDIVIDUAZIONE DELLA TEMPISTICA DI ASSEGNAZIONE DEGLI STRUMENTI IN ATTUAZIONE DEI PIANI, DELLA POSSIBILE COINCIDENZA TEMPORALE TRA I) DETTA ASSEGNAZIONE O LE EVENTUALI DECISIONI ASSUNTE AL RIGUARDO DAL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE, E II) LA DIFFUSIONE DI EVENTUALI INFORMAZIONI RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014

La struttura del Piano, le condizioni, la durata e le modalità di assegnazione delle Opzioni, allo stato non fanno ritenere che l'assegnazione possa essere influenzata in modo rilevante dall'eventuale diffusione di informazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 114, comma 1, del TUF e dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, fermo restando che la procedura di attribuzione ed esercizio delle Opzioni si svolgerà, in ogni caso, nel pieno rispetto degli obblighi informativi gravanti sulla Società, in modo da assicurare

trasparenza e parità dell'informazione al mercato, nonché nel rispetto delle procedure interne adottate dalla Società.

I Beneficiari sono tenuti, in particolare, a osservare le disposizioni in materia di abuso di informazioni privilegiate e di abusi di mercato previste dalla normativa anche regolamentare applicabile.

Il Piano prevede inoltre che il Beneficiario che avrà acquistato, o sottoscritto, le Azioni potrà liberamente disporne salvo quanto di seguito previsto e salvo quanto eventualmente previsto dalla normativa pro tempore vigente o dal codice di autoregolamentazione eventualmente adottato dalla Società. I Beneficiari che siano “amministratori esecutivi”, come individuati dal Consiglio di Amministrazione, avranno l'obbligo di detenere continuativamente, fino alla data di cessazione della carica di amministratore, un numero di Azioni almeno pari al 20% di quelle dagli stessi acquistate a seguito dell'esercizio delle Opzioni.

I Beneficiari che siano “dirigenti” avranno l'obbligo di detenere continuativamente per un periodo di 2 anni dalla data di esercizio delle relative Opzioni, un numero di Azioni almeno pari al 20% di quelle dagli stessi acquistate a seguito dell'esercizio delle Opzioni.

Tali Azioni saranno soggette al vincolo di inalienabilità fino allo scadere dei termini di cui sopra, salva autorizzazione per iscritto da parte del Consiglio di Amministrazione.

4. CARATTERISTICHE DELLE OPZIONI

4.1 DESCRIZIONE DELLE FORME IN CUI È STRUTTURATO IL PIANO

Il Piano ha per oggetto l'attribuzione gratuita di Opzioni ciascuna delle quali attributiva del diritto per i Beneficiari di, a scelta della Società, (i) acquistare n. 1 (una) Azione propria della Società (già in portafoglio della stessa o successivamente acquistata); ovvero (ii) sottoscrivere n. 1 (una) Azione di nuova emissione.

Le Opzioni saranno attribuite ai Beneficiari gratuitamente, a titolo personale, e non potranno essere trasferite per atto tra vivi a nessun titolo.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver sentito – nei casi disciplinati dall'art. 2389, comma 3, c.c. – il Collegio Sindacale, stabilirà il numero di Opzioni da assegnare a ciascun Beneficiario.

4.2 PERIODO DI EFFETTIVA ATTUAZIONE DEL PIANO CON RIFERIMENTO ANCHE AD EVENTUALI DIVERSI CICLI PREVISTI

Il Piano avrà durata sino alla Data di Scadenza (i.e., 31 dicembre 2029).

Il Consiglio di Amministrazione determina, per ciascun Beneficiario, la Data di Attribuzione. Il Piano prevede che il Beneficiario nel Periodo di Esercizio non possa esercitare le Opzioni Maturate nei trenta giorni di calendario che precedono la comunicazione al pubblico dei bilanci e delle relazioni finanziarie periodiche che la Società sia tenuta a rendere pubbliche ai sensi della normativa legislativa e regolamentare di tempo in tempo vigente.

Per informazioni sulla tempistica di esercizio delle Opzioni, si rinvia al Paragrafo 4.18.

Il numero di Opzioni Assegnate a ciascun Beneficiario sarà determinato a termine del Periodo di Vesting dal Consiglio di Amministrazione sulla base del raggiungimento degli Obiettivi di Performance e/o Individuali, ai termini e condizioni previsti dal Regolamento.

4.3 TERMINE DEL PIANO

Il Piano avrà durata sino alla Data di Scadenza quale termine ultimo entro cui le Opzioni Maturate potranno essere esercitate dal Beneficiario, salvo decadenza o claw back delle Opzioni Attribuite.

Si precisa che in caso di cambio di controllo di Vimi anche qualora da ciò non consegua l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto (OPA), promozione di un'OPA sulle azioni della Società ovvero deliberazione di operazioni dalle quali possa derivare la revoca della quotazione delle Azioni della Società dal mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ovvero in caso di passaggio al Mercato Euronext Milan, il Consiglio di Amministrazione potrà, in relazione alle finalità stesse del Piano e al mutato contesto di riferimento, modificare le caratteristiche del Piano inizialmente stabilite ovvero deliberare di anticipare la Data di Scadenza.

In tal caso, in deroga a quanto previsto dal Regolamento, il Consiglio di Amministrazione potrà valutare se sia opportuno riconoscere la maturazione ed esercitabilità dei diritti di Opzione assegnati, eventualmente con criterio *pro rata temporis* e indipendentemente dai risultati di performance conseguiti, stabilendo le modalità e i termini della consegna anticipata delle Azioni ai Beneficiari, i quali verranno comunicati ai singoli Beneficiari con apposita comunicazione scritta.

4.4 NUMERO MASSIMO DI OPZIONI ASSEGNATE IN OGNI ANNO FISCALE

Il Piano non prevede un numero massimo di Opzioni assegnabile in ogni anno.

Il numero massimo di Opzioni complessivamente attribuibili con il Piano è di n. 600.000, che danno diritto a sottoscrivere e/o acquistare un pari numero massimo di Azioni.

4.5 MODALITÀ E CLAUSOLE DI ATTUAZIONE DEL PIANO, SPECIFICANDO SE LA EFFETTIVA ATTRIBUZIONE DEGLI STRUMENTI È SUBORDINATA AL VERIFICARSI DI CONDIZIONI OVVERO AL CONSEGUIMENTO DI DETERMINATI RISULTATI ANCHE DI PERFORMANCE; DESCRIZIONE DI TALI CONDIZIONI E RISULTATI

L'Amministratore Delegato, o la funzione da questo delegata, comunicherà a ciascun Beneficiario mediante invio della Lettera di Attribuzione gli Obiettivi rilevanti ai fini della maturazione dei diritti di Opzione.

Entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea della Società che ha approvato il bilancio relativo all'esercizio della Data di Attribuzione, il Consiglio di Amministrazione procederà a verificare il raggiungimento degli Obiettivi e il numero dei diritti di Opzione maturati in funzione degli stessi.

In considerazione dell'esito delle verifiche effettuate dal Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, o la funzione da questo delegata, procederà a comunicare a ciascun Beneficiario il numero di Opzioni Maturate.

Ciascun Beneficiario avrà la facoltà di esercitare i propri diritti di Opzione in tutto o in parte e anche in più *tranches*, tramite invio alla Società della relativa comunicazione di esercizio (la “**Comunicazione di Esercizio**”) e contestuale versamento dell'intero importo del Prezzo di Esercizio relativo ai diritti di Opzione.

Entro e non oltre il quindicesimo giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del mese solare in cui la Società ha ricevuto la Comunicazione di Esercizio, la Società provvederà a mettere a disposizione dei Beneficiari le Azioni derivanti dalle Opzione Esercite sul conto titoli intestato al Beneficiario, eventualmente detenuto presso la società di intermediazione mobiliare o l'istituto di credito individuato dal Beneficiario nella Comunicazione di Esercizio, in ogni caso previa verifica da parte della Società dell'avvenuto versamento di quanto dovuto dal Beneficiario ai sensi del Regolamento.

Con riguardo alla modalità, tempistica e clausole di esercizio delle Opzioni, si rinvia al Paragrafo 4.18.

4.6 INDICAZIONE DI EVENTUALI VINCOLI DI DISPONIBILITÀ GRAVANTI SULLE OPZIONI OVVERO SULLE AZIONI RIVENIENTI DAL LORO ESERCIZIO

Le Opzioni sono strettamente personali, nominative e intrasferibili ed esercitabili unicamente dai Beneficiari - fatta salva la trasmissibilità *mortis causa*, seppur nei limiti che saranno stabiliti nel Regolamento – e non potranno essere costituiti in pegno o sottoposti a vincoli di alcun genere, sia a titolo oneroso che gratuito, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Fatto salvo quanto di seguito indicato per i Beneficiari che siano Amministratori esecutivi o “dirigenti”, le Azioni acquistate e, se del caso, eventualmente sottoscritte dal Beneficiario a fronte dell’esercizio delle Opzioni Maturate saranno liberamente disponibili e quindi liberamente trasferibili da parte di quest’ultimo.

I Beneficiari “dirigenti” legati alla Società o alla Società Controllata da un rapporto contrattuale a tempo indeterminato, avranno l’obbligo di detenere continuativamente per un periodo di 2 (due) anni dalla data in cui hanno ricevuto le Azioni a seguito dell’esercizio delle Opzioni Maturate un numero di Azioni pari almeno al 20% (venti per cento) delle Azioni acquistate e/o sottoscritte per effetto dell’esercizio delle Opzioni Maturate.

I Beneficiari che rivestano la qualifica di Amministratori esecutivi avranno l’obbligo di detenere continuativamente sino al termine del mandato un numero di Azioni pari almeno al 20% (venti per cento) delle Azioni acquistate e/o sottoscritte per effetto dell’esercizio delle Opzioni Maturate.

Dette Azioni saranno soggette a vincolo di inalienabilità e dunque non potranno essere vendute, conferite, permutate o oggetto di altri atti di disposizione tra vivi fino allo scadere dei termini di cui sopra, salvo la preventiva autorizzazione per iscritto da parte del Consiglio di Amministrazione.

4.7 DESCRIZIONE DI EVENTUALI CONDIZIONI RISOLUTIVE IN RELAZIONE ALL’ATTRIBUZIONE DEL PIANO NEL CASO IN CUI I DESTINATARI EFFETTUANO OPERAZIONI DI HEDGING PER NEUTRALIZZARE EVENTUALI DIVIETI DI VENDITA DELLE OPZIONI, OVVERO DELLE AZIONI RIVENIENTI DAL LORO ESERCIZIO

Il Piano non contiene condizioni risolutive nel caso in cui i Beneficiari effettuino operazioni di *hedging* che consentano di neutralizzare i divieti di disposizione delle Opzioni.

4.8 DESCRIZIONE DEGLI EFFETTI DETERMINATI DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Come già illustrato, fatti salvi i casi di morte del Beneficiario, il diritto dei Beneficiari di ricevere ed esercitare le Stock Options ai sensi del presente Piano è ontologicamente e funzionalmente collegato e condizionato al permanere del Rapporto in essere con la Società o le società controllate dalla Società stessa alla Data di Esercizio.

Conseguentemente, il Regolamento prevedrà apposite disposizioni in materia di *good leaver* e di *bad leaver*.

Il Consiglio di Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, avrà comunque la facoltà di consentire ai Beneficiari l’esercizio totale o parziale delle Stock Options, nei termini ed alle condizioni di volta in volta stabiliti dal Consiglio di Amministrazione stesso, anche nel caso in cui il Beneficiario sia decaduto dal diritto di esercitare le Stock Options assegnategli.

Resta altresì salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione della Società o degli amministratori a ciò delegati di stipulare con i Beneficiari appositi accordi che prevedano l’esercizio parziale o totale delle Stock Options anche nelle circostanze di cui sopra.

L'Attribuzione delle Stock Options in uno degli anni di validità del Piano non dà alcun diritto od aspettativa all'Attribuzione delle Stock Options negli anni successivi, né al mantenimento del rapporto di lavoro, che continuerà ad essere disciplinato esclusivamente dalle norme ad esso applicabili in forza delle leggi vigenti.

4.9 INDICAZIONE DI ALTRE EVENTUALI CAUSE DI ANNULLAMENTO DEL PIANO

Oltre a quanto previsto dal precedente Paragrafo 4.8 con riferimento agli effetti sul Piano determinati dalla cessazione del Rapporto, non vi sono altre cause di annullamento del Piano stesso. Si precisa che ferma la competenza dell'Assemblea nei casi stabiliti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione potrà in qualunque momento apportare al Piano le modifiche ritenute opportune al fine di (i) rendere il Piano conforme alla legislazione esistente ovvero proposta; o (ii) tenere conto di eventuali modifiche legislative; o (iii) migliorare l'efficacia del Piano conformemente agli obiettivi dello stesso, senza in ogni caso recare pregiudizio ai diritti acquisiti dai Beneficiari a seguito dell'assegnazione delle Opzioni Attribuite.

4.10 MOTIVAZIONI RELATIVE ALL'EVENTUALE PREVISIONE DI UN "RISCATTO", DA PARTE DELLA SOCIETÀ, DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DEL PIANO, DISPOSTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2357 E SS. DEL CODICE CIVILE

Il Piano non prevede diritto di riscatto da parte della Società.

Il Piano prevede un meccanismo di c.d. "*claw back*" con conseguente diritto della Società di chiedere la restituzione, in tutto o in parte, delle Opzioni Attribuite, ma non ancora esercitate e/o la restituzione delle Azioni nella titolarità del Beneficiario derivanti dall'esercizio delle Opzioni Maturate e/o la restituzione totale o parziale dei guadagni netti ottenuti dal Beneficiario per effetto dell'esercizio delle Opzioni Maturate, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione accerti, nel corso del Piano e/o entro 3 anni dal termine del Piano: (i) che gli Obiettivi siano stati determinati sulla base di dati che si siano rivelati manifestamente errati ovvero i dati utilizzati per la consuntivazione degli Obiettivi siano stati dolosamente alterati; (ii) che il Beneficiario abbia posto in essere comportamenti da cui è derivata una perdita significativa per la Società, una qualsiasi Società Controllata o il Gruppo in generale; (iii) che il Beneficiario abbia posto in essere comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della Società, di una qualsiasi Società Controllata o del Gruppo in generale.

4.11 EVENTUALI PRESTITI O ALTRE AGEVOLAZIONI CHE SI INTENDONO CONCEDERE PER L'ACQUISTO DELLE AZIONI AI SENSI DELL'ART. 2358 DEL CODICE CIVILE

L'esercizio delle Stock Options potrà essere assistito da un prestito temporaneo concesso al Beneficiario da parte della Società, o di una società del Gruppo, ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 2358 del Codice Civile.

4.12 INDICAZIONE DI VALUTAZIONI SULL'ONERE ATTESO PER LA SOCIETÀ ALLA DATA DI RELATIVA ASSEGNAZIONE, COME DETERMINABILE SULLA BASE DI TERMINI E CONDIZIONI GIÀ DEFINITI, PER AMMONTARE COMPLESSIVO E IN RELAZIONE A CIASCUNO STRUMENTO DEL PIANO

Non applicabile, in quanto, alla data del presente Documento Informativo, il Piano non è ancora stato approvato dall'Assemblea degli azionisti della Società e, conseguentemente, non sono ancora stati individuati i Beneficiari e il numero di Azioni da attribuire ai medesimi.

L'informazione relativa al costo complessivo del Piano sarà fornita con le modalità e nei termini indicati dall'art. 84-bis, comma 5, lettera a) del Regolamento Emittenti.

4.13 EVENTUALI EFFETTI DILUITIVI SUL CAPITALE DETERMINATI DAI PIANI DI COMPENSO

L'effetto diluitivo massimo del Piano è pari al 4,41%, ipotizzando l'integrale emissione delle n. 600.000 azioni ordinarie (senza considerare quindi l'utilizzo, in tutto o in parte, delle azioni proprie in portafoglio della Società).

4.14 EVENTUALI LIMITI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO E PER L'ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI

Le Azioni acquistate a seguito dell'esercizio delle Stock Options hanno godimento regolare e, pertanto, i diritti ad esse correlati competono a ciascun Beneficiario a partire dal momento in cui il medesimo diventa titolare delle Azioni. Non sono previsti limiti per l'esercizio del diritto di voto.

4.15 NEL CASO IN CUI LE AZIONI NON SONO NEGOZiate NEI MERCATI REGOLAMENTATI, OGNI INFORMAZIONE UTILE AD UNA COMPIUTA VALUTAZIONE DEL VALORE A LORO ATTRIBUIBILE

Le Azioni sono negoziate sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

La media aritmetica ponderata del prezzo ufficiale dell'Azione, rispettivamente a 1, 3 e 6 mesi dalla data di approvazione del Piano da parte del Consiglio di Amministrazione (i.e. 27 marzo 2026) è pari rispettivamente a Euro 1,11, Euro 1,16 e Euro 1,16.

4.16 NUMERO DI STRUMENTI FINANZIARI SOTTOSTANTI CIASCUNA OPZIONE

Ogni Stock Option dà diritto all'acquisto di un'Azione.

4.17 SCADENZA DELLE OPZIONI

Si rimanda a quanto osservato al precedente Paragrafo 4.3.

4.18 MODALITÀ, TEMPISTICA E CLAUSOLE DI ESERCIZIO

Entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea della Società che ha approvato il bilancio relativo all'esercizio della Data di Assegnazione, il Consiglio di Amministrazione procederà a verificare il raggiungimento degli Obiettivi e il numero dei diritti di Opzione maturati in funzione degli stessi.

In considerazione dell'esito delle verifiche effettuate dal Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, o la funzione da questo delegata, procederà a comunicare a ciascun Beneficiario, attraverso la Lettera di Attribuzione, il numero di Opzioni Mature.

Ciascun Beneficiario avrà la facoltà di esercitare i propri diritti di Opzione in tutto o in parte e anche in più *tranches*, tramite invio a Vimi della relativa Comunicazione di Esercizio e contestuale versamento dell'intero importo del Prezzo di Esercizio relativo ai diritti di Opzione.

Le Opzioni Mature dovranno essere esercitate entro la Data di Scadenza.

4.19 IL PREZZO DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE OVVERO LE MODALITÀ E I CRITERI PER LA SUA DETERMINAZIONE

Lo Strike Price è pari a Euro 1,00 ok per Azione, corrispondente alla media aritmetica ponderata del prezzo ufficiale delle Azioni su Euronext Growth Milan ("EGM") nel semestre precedente la data fissata per il Consiglio di Amministrazione per la proposta di approvazione del Piano (i.e. 27 marzo 2026), con l'applicazione di uno sconto pari al 135% circa (e dell'8,26% rispetto al prezzo di chiusura del 27 marzo 2026), in considerazione (i) dei limitati scambi del titolo Vimi, dovuti, tra l'altro, alla ridotta liquidità del mercato EGM; nonché (ii) delle finalità incentivanti del Piano stesso, in linea con le prassi di mercato.

4.20 NEL CASO IN CUI IL PREZZO DI ESERCIZIO NON FOSSE UGUALE AL PREZZO DI MERCATO DETERMINATO COME INDICATO AL PUNTO 4.19(B) DELLO SCHEMA (FAIR MARKET VALUE), MOTIVAZIONI DI TALE DIFFERENZA

Si rimanda a quanto osservato al precedente Paragrafo 4.19.

4.21 CRITERI SULLA BASE DEI QUALI SI PREVEDONO DIFFERENTI PREZZI DI ESERCIZIO TRA VARI BENEFICIARI O VARIE CATEGORIE DI BENEFICIARI

Non sono previsti differenti prezzi di esercizio a seconda dei Beneficiari o delle categorie di Beneficiari.

4.22 NEL CASO IN CUI GLI STRUMENTI FINANZIARI SOTTOSTANTI LE OPZIONI NON SIANO NEGOZIABILI NEI MERCATI REGOLAMENTATI, INDICAZIONE DEL VALORE ATTRIBUIBILE AGLI STRUMENTI FINANZIARI SOTTOSTANTI O I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE

Si rinvia a quanto indicato al precedente Paragrafo 4.15.

4.23 CRITERI PER GLI AGGIUSTAMENTI RESI NECESSARI A SEGUITO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE SUL CAPITALE E DI ALTRE OPERAZIONI CHE COMPORTANO LA VARIAZIONE DEL NUMERO DI STRUMENTI SOTTOSTANTI

In tali ipotesi, si applica la previsione di cui al precedente paragrafo 3.3; il Consiglio di Amministrazione avrà quindi la facoltà di apportare al Piano le modificazioni e/o integrazioni ritenute necessarie e/o opportune per mantenere quanto più possibili invariati i contenuti economici del Piano, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità dallo stesso perseguiti e dei diritti economici e patrimoniali riconosciuti dal medesimo.

Le rettifiche previste dal presente paragrafo saranno tempestivamente comunicate per iscritto ai Beneficiari.

4.24 TABELLA ILLUSTRATIVA

La tabella n. 1 di cui al Paragrafo 4.24 dello Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti sarà fornita con le modalità e nei termini indicati dall'art. 84-bis comma 5 lett a) del Regolamento Emittenti.